

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6276 del 06/12/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SI.STE.M. s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione di detergenti e prodotti chimici per uso domestico ubicato in Via Modena n.21, 40019, Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6606 del 06/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei DICEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SI.STE.M. s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione di detersivi e prodotti chimici per uso domestico ubicato in Via Modena n.21, 40019, Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SI.STE.M. s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione di detersivi e prodotti chimici per uso domestico sito a Sant'Agata Bolognese, in via Modena n.21, 40019, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-1518 del 1/4/2020, con scadenza di validità in data 3/4/2035, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese con provvedimento prot. n. 4321 del 3/4/2020, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- 2) Modifica sostanziale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese;
- 3) Modifica sostanziale Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
- 4) Modifica sostanziale Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese.
- 5) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2020-1518 del 1/4/2020 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 6) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 7) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 8) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 9) Obbliga la SI.STE.M. s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 10) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 11) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 12) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La SI.STE.M. s.r.l. , C.F. e P.IVA 01584631202, con sede legale e stabilimento a Sant'Agata Bolognese, in via Modena n.21, 40019, ha presentato, nella persona di Rosa Albano, in qualità di procuratore speciale di SI.STE.M. s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 29/6/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 109338 del 1/7/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 24356/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 147386 del 9/9/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al competente S.U.A.P. il parere favorevole per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- SorgeAqua s.r.l. con propria nota prot. 1449 del 30/9/2022, acquisita agli atti di Arpae con prot. 160959 del 3/10/2022, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Sant'Agata Bolognese con propria nota prot. 16048 del 4/11/2022, agli atti prot. 181519 del 4/11/2022 ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico di competenza.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 896,00 come di seguito specificato:

All.A - modifica sostanziale matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.C - modifica sostanziale impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600.

Bologna, data di redazione 6/12/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della SI.STE.M. s.r.l. ubicato in Via Modena n.21, 40019, Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di Sant'Agata Bolognese (visto il parere di SorgeAqua s.r.l.):

- Scarico SN1IND: “scarico di acque reflue industriali” formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), e acque reflue industriali.
- Scarico SN2IND: “scarico di acque di prima pioggia”.

Dallo stabilimento ha anche origine uno scarico di acque meteoriche di dilavamento e acque di seconda pioggia non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, recapitanti in rete fognaria bianca.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sant'Agata Bolognese, visto anche il parere di SorgeAqua s.r.l. prot. n. 1449 del 30/9/2022, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 16048 del 4/11/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore della rete di collettamento delle acque bianche.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 29/6/2022.

Pratica Sinadoc 24356/2022. Documento redatto in data 6/12/2022



PRATICA SUAP N. 13/2022
Classifica **6.8**

Sant'Agata Bolognese, li 03/11/2022

Spett.le SUAP - Sede

Oggetto: **D.P.R. 59/2013. DOMANDA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA CON ATTO PROT.N.4321 DEL 03/04/2020 (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1518 DEL 01/04/2020) PER L'IMPIANTO DELLA DITTA SISTEM SRL SITO IN COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE (BO), VIA MODENA N. 21**
PARERE AMBIENTALE

Vista l'istanza in oggetto, presentata allo Sportello Unico Attività Produttive in data 29/06/2022 Prot. n.9737, per le seguenti matrici ambientali:

- **Scarichi idrici (Acque reflue industriali nella pubblica fognatura, Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura, Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura)**
- **Emissioni in atmosfera - art. 269 del D.Lgs. 152/2006**
- **Rumore**

Ravvisata la necessità di formulare il parere ambientale al rilascio della prevista modifica sostanziale all'AUA per le matrici indicate in oggetto;

Visto il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i.;

Visto il Regolamento del Gestore per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del C.d.A. di ATO4.MO n. 36 del 26/06/08;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Vista la nota SINADOC n. 24356/2022 del 09/09/2022 con la quale ARPAE – APAM ha trasmesso il parere tecnico con prescrizioni per le matrici scarichi idrici e rumore;

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato (Sorgeacqua S.r.l.) pervenuto in data 01/10/2022 PG 14276;

Tutto ciò premesso si formula il presente contributo istruttorio:

l'attività insediata è compatibile con la destinazione urbanistica del vigente PSC/RUE e pertanto non si ravvisano motivazioni urbanistiche ostative al rilascio della modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Sono fatti salvi i pareri e/o nulla osta degli altri Enti coinvolti nella procedura in oggetto, per quanto di rispettiva competenza.

Distinti Saluti.

per il Servizio Ambiente
Dott. Davide Scacchetti

originale firmato digitalmente



SORGEAQUA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SorgeAqua s.r.l.

Piazza Verdi n° 6 – 41034 Finale Emilia (Mo).
Tel. 0535/91985 – Fax 0535/91196
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Modena - R.e.a. 356302
Registro delle Imprese: 03079180364
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03079180364

**PRATICA
SUAP
N. 22/2019**

SPETT.LE

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
SERVIZIO AMBIENTE

Via 2 Agosto 1980 n°118
40019 S.Agata Bolognese

comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it;

ARPAE – Sezione provinciale Bologna

Distretto di Pianura

Via Rocchi, 19

40138 Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it;

ARPAE

Struttura autorizzazioni e concessioni
di Bologna

Via S.Felice, 25

40138 Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it;

OGGETTO: DITTA SI.STEM. SRL, STABILIMENTO PRESSO UNITA' LOCALE DI SANT'AGATA BOLOGNESE, VIA MODENA, 21. PARERE RELATIVO ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2022-10-03 08:56:50.0, PG/2022/160959

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0001449/2022 del 30/09/2022

Firma: MANUELA GUAZZI

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
SCARICHI IDRICI	<p>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Acque reflue industriali nella pubblica fognatura</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura</p> <p><input type="checkbox"/> Acque industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura</p>

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Il regolamento del Gestore allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 26 giugno 2008 Testo modificato con delibera dell'Assemblea di Ato 4 Mo n° 6 del 24.05.2010. Testo approvato con delibera del CDA di Sorgeaqua n° 8 del 22.06.2010 B

B – Parte descrittiva

La ditta SI.STEM. SRL, per lo stabilimento di SANT'AGATA BOLOGNESE SITO IN VIA PER MODENA,21, svolge attività di FORMULAZIONE DI SPECIALITA' CHIMICHE PER USO DOMESTICO **le cui acque di pioggia e quelle di scarto e lavaggi degli impianti di trattamento delle acque di processo, risultano di tipo contaminato per cui soggette ad autorizzazione.**

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

Scarico SN1IND

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento sono convogliate nella pubblica fognatura di via Modena, 21 come meglio descritto nel nulla osta già in essere Prot. 303 del 27/03/2014 (Rif.SA/042-13/DOM del 12/04/2013 – variante n° 1) e commissionate con le acque reflue industriali (La commistione dei reflui prima della immissione in pubblica fognatura qualifica lo scarico come scarico di acque reflue industriali e pertanto soggette ad autorizzazione);
- le acque meteoriche ricadenti sull'insediamento saranno oggetto di variante prevista all'interno della richiesta di modifica sostanziale presentata con pratica SUAP 22/2019 del 22/07/2019

- le acque reflue derivanti dall'attività di formulazione specialità chimiche, nello specifico delle acque di scarto degli impianti addolcitori e dei relativi lavaggi, senza sistema di trattamento, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Modena, 21;
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, il cui punto di immissione in pubblica fognatura viene identificato con il codice SN_1_IND.

Scarico SN2IND

Il volume di acque di prima pioggia, viene raccolto da stazioni di sollevamento presenti all'interno dell'azienda in cui sono installati automatismi volti alla inibizione del pompaggio al sistema di trattamento al raggiungimento del volume di prima pioggia stabilito dalle attuali normative in materia. **L'eccedenza bypasserà il sistema di raccolta e confluirà su una canalizzazione di acque bianche la cui titolarità non è di competenza del SII.**

Il dimensionamento interno delle stazioni di pompaggio e dei bypass, l'adeguatezza allo scarico nel condotto di acque bianche prospiciente alla attività **non rientra nelle competenze del gestore del SII.**

Le acque di prima pioggia vengono raccolte, in n° 3 vasche di sedimentazione (la cui capacità totale è pari a 156 mc) e, dopo trattamento di decantazione e disoleatura, inviate attraverso il punto di immissione sulla pubblica rete fognaria denominato SN2IND (Via per Modena) al depuratore comunale.

C – Istruttoria e pareri

Considerato quanto precedentemente autorizzato con nostro Parere Prot. 119 del 03/02/2017 e Prot 445 del 26/07/2019, si riportano le seguenti considerazioni:

Scarico SN1IND

Il Gestore esprime parere favorevole per lo scarico SN_1_IND alle seguenti condizioni:

QUALITA'

La Ditta scarica le proprie acque reflue, derivanti dall'attività di trattamento delle acque di pozzo e potabili al fine di migliorarne l'utilizzo nei preparati di prodotti per detergenza domestica.

I reflui industriali generati saranno scaricati di norma nel rispetto delle caratteristiche qualitative prescritte dai limiti tabellari imposti dalla Tab.3 del D.Lgs. 152/06 Allegato 5.

A seguito di richiesta dell'azienda, alla luce della variazione del volume di scarico, è sorta l'esigenza di una deroga sul limite cloruri pari a 2000 mg/l per un volume pari al 20% dello scarto giornaliero con cadenza settimanale. Tale esigenza nasce dalla necessità di tutelare il funzionamento automatico dell'impianto di segregazione dei cloruri. Da relazione tecnica inviata si richiede deroga per 50 eventi di scarico del volume corrispondente a 24 mc/ciclo da sommare a quelli già normalmente scaricati per un tempo stimato di 80 minuti a settimana.

Riteniamo la proposta sia accettabile da parte del gestore purchè invariata le condizione indicate nella relazione tecnica.

QUANTITA'

Le acque reflue industriali prodotte dall'azienda, vengono scaricate senza sistema di trattamento di depurazione e misurate prima del rilascio in rete privata commissionata con i reflui civili da un contatore volumetrico marca SENSUS mod. WP DYNAMIC 50 (Matricola 1100203036).

Il valore medio annuale scaricato con prospettiva di crescita indicata in relazione è pari a 30.000 mc/anno, stimabile in circa 120 mc/giorno (giorni lavorativi presunti 250) per uno scarico di circa 10,40 mc/ora riferite a 24 ore lavorative.

Una volta a settimana parte di questo volume (24 mc/ciclo) verrà scaricato in fognatura con deroga a 2000 mg/l per il parametro Cloruri stimabile (per un numero di 50 settimane) in 1200 mc/anno.

I valori e le portate di cui sopra si intendono quali massimi ammissibili in pubblica fognatura per lo scarico SN1IND.

Scarico SN2IND

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza e che lo scarico non subisce variazioni rispetto a quanto già previsto dall'attuale Atto AUA n° DET-AMB 2020-1518 del 01/04/2020, il Gestore esprime parere favorevole per lo scarico SN2_IND alle seguenti condizioni:

QUALITA'

La Ditta scarica le proprie acque reflue, derivanti dal dilavamento delle superfici connesse con l'attività previo trattamento dedicato, nel rispetto delle caratteristiche qualitative prescritte dai limiti tabellari imposti dalla Tab.3 del D.Lgs. 152/06 Allegato 5.

QUANTITA'

Non vengono definiti volumi massimi di scarico poiché essi sono in funzione delle precipitazioni medie annuali, tuttavia indicativamente il numero medio di piogge superiori ai 5 mm registrati nell'ultimo triennio dalle stazioni di rilevamento presenti nella zona e censite su ARPA DEXTER risulta di circa 50 eventi. Ne consegue che il volume indicativo ammesso è di circa 7800 mc/anno (156 mc X 50 eventi).

Non è previsto utilizzo di acque nel processo dell'attività svolta che vengano rilasciate in rete fognaria, pertanto i consumi di acqua potabile e di pozzo sono da ritenersi ad esclusivo utilizzo dei servizi e delle lavorazioni a ciclo chiuso.

Visti i volumi accumulati, la capacità dell'impianto di depurazione finale e della rete di raccolta, considerati i criteri di applicazione del DGR286/05 (art.8) e 186/06 in merito al rilascio in pubblica rete, si prescrive alla Ditta, di scaricare 24 ore dopo l'evento meteorico con una portata massima autorizzata di 3,2 mc/h.

Le acque scaricate dovranno essere misurate da apposito misuratore meccanico.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) Il parere è vincolato al pagamento degli oneri istruttori per un importo pari a 210,00 €+I.V.A. ed alla firma del Contratto presso la sede di Sorgeaqua come previsto dal DGR 1480/2010 Relativo alla direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive.

Modalità di pagamento:

Verrà emessa fattura elettronica con bonifico 30 gg data fattura a seguito dell'invio al SUAP

del parere tecnico.

- 2) è **autorizzato** il gestore della ditta SI. STEM, con sede legale a S.Agata Bolognese (BO), per l'insediamento di SANT'AGATA BOLOGNESE (BO), VIA MODENA,21, a **scaricare** le acque reflue industriali **nella pubblica fognatura** attraverso gli scarichi SN1_IND E SN_2IND;
- 3) gli scarichi delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura dovranno rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 4) **E' accetta la deroga con valore di 2000 mg/l per il parametro cloruri (nelle modalità e quantità riportata ai paragrafi precedenti)** per lo scarico SN_1IND;
- 5) Il **volume massimo ammesso** e le portate di esercizio autorizzate, come definito nei paragrafi soprariportati, è così riassunto:

SCARICO	VOLUME (MC) ANNUO AMMESSO	PORTATA (mc/h) GIORNALIERA AMMESSA
SN1_IND	30.000	10,5
SN2_IND	8.000	3,2

- 6) i pozzetti di prelievo campioni posti a valle degli impianti di trattamento delle acque dovranno essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 7) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di trattamento a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Dovrà essere presente per ogni vasca di trattamento delle acque di pioggia recapitante in pubblica fognatura un sistema di intercettazione della rete idrica interna (paratie per impedire la fuoriuscita di scarichi anomali);
- 8) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- 9) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente ed al Gestore del S.I.I. ai fini di un'eventuale nuova autorizzazione;
- 10) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE Bologna, al Comune di Sant'Agata Bolognese ed al Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) In riferimento a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 dovranno essere eseguiti nel corso dell'anno, relativamente allo scarico delle acque reflue industriali (**SNIIND**), **n° 4 analisi** relative alle acque scaricate per i seguenti parametri:

pH;	COD	Idroc. Totali	Fosforo totale;
SST;	BOD5 ;	Cloruri;	Azoto Ammoniacale;
COD 1h;	Azoto nitroso;	Azoto nitrico;	Zinco
Tensioattivi totali;	Ferro	Alluminio	

12) In riferimento a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 dovranno essere eseguiti nel corso dell'anno, relativamente agli scarichi delle acque reflue industriali (SN_2_IND) , n° 2 analisi per scarico relativa alle acque scaricate per i seguenti parametri:

pH;	COD	Idroc. Totali	Fosforo totale;
SST;	BOD5 ;	Cloruri;	Azoto Ammoniacale;
COD 1h;	Azoto nitroso;	Azoto nitrico;	Rame
Tensioattivi totali;	Cromo Tot.	Nichel	Zinco
Piombo	Ferro		

Si fa esplicita richiesta di inserire i punti sopraelencati alla presente come prescrizioni e parte integrante dell'atto autorizzativo che verrà emesso nei confronti della Ditta.

Sorgeacqua si riserva di accertare eventuali difformità rispetto alla situazione presentata, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti, nel caso venissero riscontrate difformità rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

Con osservanza.

IL RESPONSABILE TECNICO
(Geom. Guazzi Manuela)
Atto firmato digitalmente secondo
la normativa vigente

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto SI.STE.M. Srl
comune di Sant'Agata Bolognese - via Modena n° 21**

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione detergenti e prodotti chimici per uso domestico svolta dalla società SI.STE.M. Srl nello stabilimento posto in comune di Sant'Agata Bolognese, via Modena n° 21, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società SI.STE.M. Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: MISCELAZIONE A FREDDO

Portata massima	3200 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	10 mg/Nm ³
Sostanze alcaline	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: MISCELAZIONE A FREDDO

Portata massima	3500 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

Altezza minima	7 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	10 mg/Nm ³
Sostanze alcaline	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E29

PROVENIENZA: LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO 1 E 2

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	10 mg/Nm ³
Sostanze alcaline	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E30

PROVENIENZA: LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO 4

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	10 mg/Nm ³
Sostanze alcaline	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E31

PROVENIENZA: LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO 6

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	10 mg/Nm ³
Sostanze alcaline	5 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO 8

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	10 mg/Nm ³
Sostanze alcaline	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E2 – E3 – E4

PROVENIENZA: SFIATI CISTERNE INTERRATE CONTENENTI ALCOOL INFIAMMABILE

EMISSIONI E5 – E6 – E7

PROVENIENZA: SFIATI CISTERNE SEMILAVORATI O MATERIE PRIME

EMISSIONI da E9 a E28 – da E33 a E38

PROVENIENZA: SFIATI STOCCAGGI SEMILAVORATI O MATERIE PRIME

Le operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze organiche ed inorganiche liquide dovranno essere effettuate in modo tale da minimizzare ogni emissione o sfiato proveniente dai serbatoi di stoccaggio. In caso si verificassero episodi di emissioni odorigene diffuse, potrà essere prescritto il convogliamento degli sfiati ad idonei impianti di abbattimento.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI E PRODUZIONE VAPORE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, purchè non siano superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata

complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E32 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E32, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 29/6/2022.

Pratica Sinadoc 24356/2022. Documento redatto in data 6/12/2022

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della SI.STE.M. s.r.l. ubicato in Via Modena n.21, 40019, Comune di Sant'Agata Bolognese (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Sant'Agata Bolognese prot. 16048 del 4/11/2022 per la matrice impatto acustico (si veda Allegato A);
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 147386 del 9/9/2022.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 29/6/2022.

Pratica Sinadoc 24356/2022. Documento redatto in data 6/12/2022

Sinadoc 24356/2022

**ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
U.O. Autorizzazioni e Concessioni
Unità AUA e acque reflue**
c.a. Pier Luigi Bernardi

**COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
AREA TECNICA - SUAP**
c.a. geom. Claudia Masi
pec: comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Domanda per autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 – Rif. **Suap 13/2022** Ditta: **SI.STE.M. S.R.L.** con sede legale e stabilimento in Sant'Agata Bolognese (BO), via Modena n.21 - Art. 269 comma 8 Parte V del Dlgs 152/2006 smi - Relazione per rilascio nulla-osta acustico.

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata e delle successive integrazioni, si rileva quanto segue.

La presente domanda viene formulata come modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con provvedimento prot. Suap.N.4321 DEL 03/04/2020, a seguito di adozione da parte di ARPAE di Bologna della determinazione n. DET-AMB-2020-1518 del 01/04/2020.

L'azienda svolge attività di produzione e commercializzazione detergenti e prodotti chimici per uso domestico.

Rispetto a quanto precedentemente autorizzato la ditta intende aumentare lo scarico ind1a a 30.000 mc/anno, installare un nuovo punto di emissione E32, variare la portata E1 e variare la numerazione degli sfiati. Alla luce delle modifiche proposte si relaziona in merito agli impatti delle predette alle matrici emissioni in atmosfera e rumore.

Emissioni in atmosfera

Punti di emissione:

E1 – Miscelazione a freddo

Portata: 3200 Nm³/h Durata: 16 h/giorno h: 7,1 m.

Punto di emissione, a cui convogliano i miscelatori MS3, MS6, MS7, che subisce una modifica

della portata da 6000 a 3200 m³/h e un aumento delle ore di funzionamento da 14 a 16 h/giorno. Non vi sono variazioni qualitative dell'emissione, pertanto l'azienda dovrà rispettare i limiti già in essere per tale punto di emissione:

Sostanze alcaline 5 mg/Nm³

Composti Organici Volatili (espressi come C-Organico Totale) 10 mg/Nm³

E8 – Miscelazione a freddo

Portata: 3500 Nm³/h Durata: 16 h/giorno h: 7,1 m.

punto di emissione a cui convogliano i MISCELATORI MS1, MS2, MS4, MS5 che subisce un aumento di portata da 3000 a 3500 m³/h e un aumento delle ore di funzionamento da 14 a 16 h/giorno.

L'azienda dovrà rispettare i limiti già in essere per tale punto di emissione:

Sostanze alcaline 5 mg/Nm³

Composti Organici Volatili (espressi come C-Organico Totale) 10 mg/Nm³

E29 – Linea di imbottigliamento 1 e 2

Portata: 6000 Nm³/h Durata: 16 h/giorno h: 7 m.

E30 – Linea di imbottigliamento 4

Portata: 2000 Nm³/h Durata: 16 h/giorno h: 7 m.

E31 – Linea di imbottigliamento 6

Portata: 1500 Nm³/h Durata: 16 h/giorno h: 7 m.

Punti di emissione per cui la ditta dichiara non esserci variazioni, in realtà subiscono tutte un aumento delle ore di funzionamento da 14 a 16 h/giorno.

E32 – Linea di imbottigliamento 8

Portata: 500 Nm³/h Durata: 16 h/giorno h: 7 m.

Nuovo punto di emissione a cui convoglia l'aspiratore posto sulla riempitrice della linea 8, nella quale vengono imbottigliati i detersivi ad uso domestico.

Non è presente un impianto di abbattimento degli inquinanti

In analogia a quanto già autorizzato per i punti di emissione E29, E30, E31 e a quanto previsto al punto 4.15 dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, l'azienda dovrà rispettare i limiti:

Sostanze alcaline 5 mg/Nm³

Composti Organici Volatili (espressi come C-Organico Totale) 10 mg/Nm³

Sono inoltre presenti i seguenti punti di emissione afferenti a sfiati:

E2,E3,E4 sfiati cisterne interrate contenenti alcool infiammabile

E5,E6,E7 sfiati di cisterne a cielo aperto contenenti semilavorati o materie prime

Da E9 a E28 sfiati di cisterne a cielo aperto contenenti semilavorati o materie prime

Da E33 a E38 sfiati di cisterne a cielo aperto contenenti semilavorati o materie prime

Rumore

In base alle dichiarazioni del tecnico competente in acustica le principali sorgenti sonore afferenti allo stabilimento nella configurazione in progetto saranno:

- i mezzi utilizzati per la logistica con specifico riferimento alla movimentazione di piazzale e all'entrata/uscita dei mezzi pesanti dall'area dello stabilimento (con passaggio dai 40-50 camion /giorno attuali a circa 60/70 futuri in orario 7-19);
- gli impianti e nello specifico i compressori installati in esterno esistenti (coppia di macchine di cui si prevede il raddoppio una volta ampliato lo stabilimento).

Per quanto concerne i limiti di immissione assoluti lo stabilimento attuale è inserito in classe V, mentre l'area di futura espansione attualmente in classe III e II assumerà la classe acustica V di progetto. I ricettori abitativi rientrano all'interno di aree parte in classe II e parte in classe V.

Le valutazioni sull'impatto acustico sono state effettuate sia caratterizzando, tramite campagna di misura prima e simulazione dopo, la situazione ante operam, sia valutando, sempre con un modello previsionale, opportunamente tarato, la sonorità futura esterna all'area dello stabilimento in oggetto. Per la definizione del futuro contributo sonoro sono state inserite le nuove linee di traffico interne, la diversa area di movimentazione delle merci e i due nuovi compressori, posti in copertura ai volumi edificati di futura realizzazione. La formulazione previsionale, prendendo a riferimento le suddette sorgenti sonore, ha ufficializzato gli impatti ai ricettori prossimi al perimetro dello stabilimento sia per la verifica dei limiti di immissione assoluti che differenziali.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate per ogni punto di emissione;
2. si propone per il nuovo punto di emissione E32 una periodicità degli autocontrolli annuale. Tale determinazione, relativa ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovrà essere effettuata nelle condizioni di esercizio più gravose. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo;
3. la messa in esercizio delle emissioni dovrà essere comunicata ad Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Distretto Pianura-Imola, sede di S. Giorgio di Piano, con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime salvo motivata richiesta di proroga;
4. gli esiti della messa a regime, miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione,

effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di messa a regime ad Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Distretto Pianura-Imola, sede di S. Giorgio di Piano. Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente dovranno essere inviati i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 30 giorni dalla data di messa a regime stessa;

5. Per tutte le emissioni in atmosfera per le quali sono fissati limiti di portata ed inquinanti, con obbligo di monitoraggio, il gestore di impianto dovrà provvedere a dotare i relativi camini di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti; in tali casi non sono ammessi scarichi in atmosfera attraverso ventole a parete, torrioni o cupolini di aerazione, porte o finestre. Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono considerate idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio. Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.
6. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento;
7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione;
8. si ritengono valide le ulteriori prescrizioni presenti nella precedente autorizzazione
9. entro 30 giorni dalla comunicazione di messa a regime delle emissioni oggetto del presente contributo, a conferma delle ipotesi formulate in sede di elaborazione del documento di impatto acustico, sia effettuato un collaudo acustico tramite rilievi fonometrici;
10. dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da assicurare, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura dei manufatti e degli impianti, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi possa essere di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici

11. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico
12. la movimentazioni e transiti all'area di stabilimento siano effettuate tra le 7 e le 19;
13. i due nuovi compressori siano installati in copertura nelle porzioni più interne del nuovo volume edificato adottando la stessa potenza di emissione sonora e il modello di funzionamento riscontrato in fase di analisi previsionale di impatto acustico per i due compressori esistenti.

Relazione tecnica a cura dei Tecnici della Prevenzione Lisabetta Borghi e Gallerani Enzo¹.

Distinti Saluti.

Il dirigente o suo delegato

ing. Carlo Ferrari

Documento firmato digitalmente

¹ TCAA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 5119.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.